



10 16405

**Consorzio per le  
AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

23/17/S

DECRETO DIRIGENZIALE N. 900 /DA del 14 NOV. 2018

**Oggetto:** Contenzioso TAORMINA TRANSERVICE SOCIETA' COOPERATIV C/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione parziale della sentenza limitatamente al pagamento del legale distrattario avv. GIUSEPPE MELITA .

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** nel giudizio innanzi al GIUDICE DI PACE DI MESSINA, RG n.6760/13 , tra le parti TAORMINA TRANSERVICE SOCIETA' COOPERATIV cod.fisc. 03091730832 c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n. 1698/16 del 4/7/2016, con la quale questo Ente è stato condannato, tra l'altro, al pagamento delle spese di giudizio di € 420,72 da liquidare a favore del legale distrattario avv. GIUSEPPE MELITA, come da conteggio in calce.

**Vista** la PEC del 29/10/2018, che si allega, con la quale l'avv. Melita comunica il proprio codice IBAN e si riserva di comunicare successivamente quello del proprio cliente, chiedendo comunque la liquidazione delle spese legali a lui spettanti.

**Vista** la deliberazione n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 420,72 sul capitolo n. 131 del bilancio 2016, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in parziela esecuzione della sentenza n. 1698/16 del GIUDICE DI PACE DI MESSINA il pagamento a favore del legale distrattario Avv. GIUSEPPE MELITA nato a MESSINA il 24/3/1974 cod. fisc. MLTGPP74C24F158D con studio in Via F. Crispi n.74 – S.Teresa di Riva la somma di € 420,72 esente IVA e Rit. Acc. come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT04T 05216 82419 000000 158048 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto; Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE  
Impegno n. 3618 Atto 1 del 2018  
Importo € 420,72  
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018  
Messina 30/11/18  
Il Dirigente

Spese non impon.	€ 38,00
Onorari	€ 320,00
Spese generali	€ 48,00
CPA	€ 14,72
Tot. Imponibile	€ 382,72
IVA esente	0
Tot. Fattura	€ 420,72
Ritenuta d'acconto 20% su €	€ ==
Netto da liquidare	€ 420,72

AW. GIUSEPPE MELITA

VIA FRANCESCO CRISPI 14

88028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)  
1570 cc.

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 16443  
del 01-08-2017 Sez. A



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1698/16 R. Sent.  
N. 6760/13 R.A.C.  
N. 8261/16 Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep.

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
01 AGO. 2017		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Il Giudice di Pace di Messina, nella persona della dott.ssa Giuseppa Barresi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6760/13 R.G.,  
vertente tra

**Taormina Transervice Società Cooperativa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Fabio Prinziwalli, corrente in Messina, Via Corrado Cagli n. 4, P.IVA 03091730832, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Melita, presso il cui recapito professionale, in Messina, Via Salita Contino Lotto E, Pal. n. 11 (presso il dott. Giuseppe Famulari) è elettivamente domiciliata

Cron. 2050  
REGISTRATO OGGI  
26 LUG. 2017

ATTRICE

CONTRO

**Consorzio Autostrade Siciliane**, P.IVA: 01962420830, in persona del Commissario Straordinario p.t., avv. Antonino Gazzara, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Scollo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Messina, Via F. Bisazza n. 23

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danni

**Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione**

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4 del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi – a seguito della entrata in vigore della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

F.U.M. 33  
del 3/8/17  
G.S. 14  
G.S. 14  
G.S. 14  
p. Scillo  
3/8/17  
9



In fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato la Taormina Transervice Società Cooperativa conveniva in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane, chiedendo che venisse condannato al pagamento della somma di euro 380,50, a titolo di risarcimento danni e di euro 500,00 per fermo tecnico e conseguente danno per mancato guadagno, per non avere potuto utilizzare il mezzo dal 18.01.13 al 12.03.13, oltre interessi, e ciò a seguito del sinistro verificatosi in data 18.01.13, allorquando, il sig. Paratore Francesco, vicepresidente della Cooperativa svolgente attività di taxi e di noleggio con conducente, in compagnia del sig. Lucio Prinzivalli e del consulente della Cooperativa Rag. Salvatore Andronaco, mentre si recava a bordo dell'autovettura della Cooperativa Mercedes tg. CA381XT per rinnovare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente presso gli uffici della Provincia, durante il viaggio di ritorno, all'interno della Galleria Barone, lungo l'autostrada Messina - Catania, subiva il danneggiamento della autovettura, la quale veniva colpita al parabrezza da una pietra.

Il Consorzio Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva l'infondatezza delle domande in quanto sfornite di prova, l'esistenza del caso fortuito e, in ordine al quantum, l'eccessività della richiesta, anche in ordine all'importo di euro 500,00 per fermo tecnico.

Il convenuto instava, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e di compensi di difesa.

Ammissa ed espletata prova per testi, la causa, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.03.2016, veniva assegnata a sentenza.

In diritto. La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.

Occorre premettere che agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito e di autostrade è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere, ciò che impone di considerare l'evento dannoso imprevedibile ed inevitabile (Cass. n. 4495/11, Cass. n. 7763/07, Cass. n. 15383/06; Cass. n. 298/03).

In sostanza, affinché il proprietario possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno.

Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Cass. n. 15042/08; Cass. n. 12449/08; Cass. n. 24529/09).

La società concessionaria di un'autostrada per liberarsi della responsabilità ex art. 2051 c.c. deve anche dimostrare di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa "tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione" sulla stessa gravanti in base a specifiche norme di legge ed in base al principio del "neminem laedere" di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a condotta attiva e/o omissiva della società (Cass. 2007/2308).

Tanto premesso, la espletata prova testimoniale consente di affermare la veridicità della dinamica del sinistro riferita da parte attrice.

Ed invero, i testi escussi sigg.ri Prinziwalli Letterio (Lucio) e Andronaco Salvatore hanno confermato la circostanza di cui alla lettera b) dell'atto di citazione e, cioè, che la Mercedes targata CA381XT veniva colpita sul parabrezza anteriore da una pietra staccatasi dal soffitto della Galleria Barume, dichiarando entrambi di avere sentito un botto e di avere visto il parabrezza scheggiato.

Essendo emerso che il danno è stato determinato da un'anomalia connessa alla struttura stessa dell'autostrada, da intendersi come comprensiva di accessori, pertinenze ed impianti, e non da un elemento esterno ad essa, riconducibile verosimilmente ad un utente, sussiste allora senz'ombra di dubbio la responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane, per la sua relazione custodiale con i luoghi ove si è verificato l'evento, non avendo parte convenuta fornito alcuna prova liberatoria (c.d. caso fortuito).

Passando ad esaminare il quantum dell'odierna pretesa, lo stesso può essere liquidato nell'importo, documentalmente provato come da fatture in atti, di euro 150,00 per

LIB



manodopera e di euro 230,50 per l'acquisto di pezzi di ricambio, per il complessivo importo di euro 380,50.

Sulla predetta somma di euro 380,50 devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita nonché gli interessi legali, questi ultimi calcolati sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'illecito (18.01.13).

Non può, invece, essere riconosciuto il pregiudizio economico sofferto a titolo di danno emergente, per la mancata utilizzazione, durante il tempo occorrente per le riparazioni, del veicolo danneggiato, non avendo parte attrice provato sulla base di circostanze certe e puntualmente allegate, il nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verifica futura del guadagno (Cass. SS.UU. 26 gennaio 2009, n. 180; Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9698)


Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'attrice, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Messina, nella persona della dott.ssa Giuseppa Barresi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Taormina Transervice Società Cooperativa nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, così provvede:

- 1) condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento, in favore della Taormina Transervice Società Cooperativa, della complessiva somma di euro 380,50, oltre accessori come in motivazione specificati;
- 2) condanna, altresì, il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento, in favore della Taormina Transervice Società Cooperativa, delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 358,00 di cui euro 38,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., da distrarre in favore del difensore, avv. Giuseppe Melita.

Messina, 04.07.2016



Il Giudice di Pace

dott.ssa Giuseppa Barresi  
*Giuseppa Barresi*



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva nell'interesse di

TADRIKIM TIAN SOE COO su richiesta dell'avv. PIUSAPPA MALISA

Se stesso (quale avvocato)

Messina 13 SET. 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Antonio Bonanno

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Messina 13 SET. 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Antonio Bonanno

Diritti di copia percepiti mediante marche di €       /       applicate sulla sentenza in originale.

Messina 13 SET. 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Antonio Bonanno

E' copia conforme all'originale copia rilasciata in forma esecutiva

Messina 13 SET. 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Antonio Bonanno

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Giuseppe Melita, quale distrattario e quale procuratore e difensore della Taormina Transervice Società Cooperativa, io sottoscritto. Ufficiale Giudiziario, addetto UNEP presso la Corte di Appello di Messina, ho notificato il su esteso atto al **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, corrente in Messina, Contrada Scoppo, CAP: 98122, ivi spedendone copia mediante ~~espresso~~

il *Mezz. Uff. Infeceallo*  
*1-8-2012*





# Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avv.giuseppemelita@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: [ufficiocontenzioso@posta-cas.it](mailto:ufficiocontenzioso@posta-cas.it)

CC:

Ricevuto il: 29/10/2018 07:26 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sentenza Taormina Service Società Cooperativa n. 1698/16 del Giudice di Pace di Messina - liquidazione spese legali

Priorità: normale

[nota pro-forma.PDF\(21521\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)  
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#)  
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Spett.le Consorzio per le Autostrade Siciliane Ufficio Contenzioso Si comunica con la presente le informazioni richieste con la V/s pec del 18 agosto 2017. Lo scrivente ha aderito al regime dei minimi di cui alla Legge 190/2014, per cui non è soggetto, al momento, al pagamento dell'IVA, né all'applicazione della ritenuta d'acconto. Si indica, inoltre, il mio codice IBAN:

IT04T0521682419000000158048, presso Credito Valtellinese, Agenzia di Roccalumera e si allega nota pro-forma. Da ultimo si precisa che, per quanto riguarda le somme dovute alla cooperativa mia cliente, comunicherò il codice IBAN della stessa non appena ne sarò in possesso. Si resta in attesa di quanto dovuto e porgo distinti saluti. Avv. Giuseppe Melita

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. GIUSEPPE MELITA**

**Spett.le**  
**Consorzio Autostrade Siciliane**

**Oggetto:** *Sentenza n. 1698/16 del Giudice di Pace di Messina (Taormina Transervice società cooperativa) – conteggio spese legali.*

Come richiestomi, con la presente nota pro-forma, non avente natura fiscale, specifico le somme dovute in mia favore in conseguenza della sentenza in oggetto specificata.

Compensi liquidati in sentenza:	€ 320,00;
Spese generali (15%):	€ 48,00;
CPA (4%):	€ 14,72;
Spese vive liquidate in sentenza:	€ 38,00;
<b>TOTALE A PAGARE</b>	<b>€ 420,72</b>

Si indica, inoltre, il codice IBAN: IT04T0521682419000000158048, presso Credito Valtellinese, Agenzia di Roccalumera.

Santa Teresa di Riva, 29/10/2018

Distinti saluti  
Avv. Giuseppe Melita

